

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

Città Metropolitana di Firenze

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

CAPITOLATO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE COMPLETA DELL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO DI CERBAIA

CATEGORIA 507 “SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI”

Art. 1. Oggetto del servizio

Oggetto del presente servizio è la gestione completa dell'impianto di teleriscaldamento a cippato del complesso formato da scuola dell'infanzia, scuola primaria e centro socio culturale, ubicati in via Napoli 31/35 a Cerbaia, nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e salvaguardia ambientale, ovvero:

- D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e successive modifiche e integrazioni;
- Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i.;
- D.P.R. 16 aprile 2013 n.74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192”;
- Decreto del Presidente della Giunta Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 25/R - “Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici”.

Per lo svolgimento del servizio e per la durata dell'appalto, l'impresa appaltatrice (nel prosieguo “l'impresa”) dovrà a propria cura e spese:

- fornire il combustibile biomassa (cipatto di legno vergine) necessario per il funzionamento dell'impianto;
- gestire in regime normale e di emergenza la centrale termica funzionante a biomassa, dotata di generatore di calore marca UniConfort mod. Biotec-G-30 ($P_{foc}=396\text{ kW}$, $P_{nom}=348\text{ kW}$), collegata alla rete di teleriscaldamento, al fine di assicurare il servizio come definito di seguito;
- effettuare o far effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria della centrale termica;
- assumere il ruolo di terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.

L'impresa dichiara di aver preso piena e completa cognizione dell'impianto di teleriscaldamento oggetto del presente servizio.

L'impresa riconosce inoltre che l'impianto di teleriscaldamento suddetto è conforme alla normativa vigente, è strutturalmente, funzionalmente ed economicamente idoneo ad essere gestito e rinuncia pertanto a sollevare qualsivoglia eccezione al riguardo, anche a titolo di indennizzo, risarcimento, onere manutentivo, richiesta di modifica, integrazione o quant'altro.

Art. 2 Durata del servizio ed inizio della gestione

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

Città Metropolitana di Firenze

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

L'appalto avrà la **durata di anni 5** decorrenti dalla data di inizio della gestione.

L'impresa è tenuta a prendere in consegna gli impianti e ad iniziare la gestione del servizio entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione.

Della presa in consegna degli impianti e dell'inizio della gestione sarà redatto verbale in contraddittorio tra un rappresentante dell'Amministrazione Comunale e l'impresa.

Art. 3 Corrispettivi per la gestione e criteri di aggiudicazione

Il prezzo unitario del servizio di gestione completa dell'impianto a biomassa (cippato di legno vergine), comprensivo di fornitura e stoccaggio del combustibile, del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, del ruolo di terzo responsabile dell'esercizio degli impianti e di quant'altro oggetto del presente capitolo, nulla escluso, sarà pari al prezzo di aggiudicazione a MWh oltre IVA, così come contabilizzato dal contacalorie installato presso l'impianto.

I consumi elettrici e idrici rimarranno a carico dell'Amministrazione Comunale.

L'offerta migliore sarà selezionata con il criterio del "minor prezzo", inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione Comunale potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta presentata.

Il prezzo a base d'asta per la fornitura del servizio è stabilito in € 75/MWh (esclusi IVA e credito d'imposta previsto dalla normativa vigente). Alla luce della produzione media dell'impianto nelle annualità passate, pari a circa 220 MWh/anno, l'importo presunto dell'appalto risulta pari, per i 5 anni di gestione, a € 82.500,00 (€ 16.500,00 per anno).

Durante l'esecuzione del contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di reperire autonomamente il combustibile necessario all'alimentazione dell'impianto: in tal caso l'impresa sarà tenuta a provvedere a propria cura e spese al carico, trasporto e scarico del materiale dal luogo di origine, ubicato ad una distanza comunque non superiore ai 20 km, al deposito di stoccaggio adiacente la caldaia, e ad applicare una riduzione sul prezzo unitario al MWh per il servizio fornito pari allo sconto indicato in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 26 c. 5 del D.Lgs. 81/08, sono stati valutati i costi delle misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze sulle lavorazioni, che sono risultati pari a zero.

L'offerta a MWh presentata dall'impresa sarà fissa per tutti e cinque gli anni dell'appalto, salvo la facoltà dell'impresa di chiedere la revisione del prezzo qualora ricorrono le circostanze di cui all'art. 1664 del Codice Civile.

I corrispettivi saranno fatturati all'Amministrazione Comunale con cadenza trimestrale, a seguito di congiunta rilevazione tra le parti dei MWh contabilizzati nel periodo di riferimento.

Le fatture saranno liquidate dall'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dal loro deposito a sistema, salvo responsi negativi in merito ad adempimenti fiscali e contributivi da parte dell'Impresa.

La fatturazione dovrà essere emessa con modalità elettronica, ai sensi della L. 244/2007.

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

Città Metropolitana di Firenze

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Nella fattura elettronica dovrà essere indicato il CIG: e il Codice Ufficio IPA:

I pagamenti potranno essere effettuati solo tramite bonifico bancario e nel rispetto della legge 136/2010 art. 3 – tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 4 Requisiti di ordine specifico dell'appaltatore

L'impresa appaltatrice dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità professionale e delle capacità tecniche e professionali di seguito specificati:

a) Requisiti di idoneità professionale:

- abilitazione all'esercizio delle attività di cui alle lettere a), c), d) dell'art. 1 del D.M. 37/2008, risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- possesso dei requisiti per ricoprire il ruolo di Responsabile di Terzo Responsabile per impianti termici con potenza al focolare superiore a 350 KW, ai sensi dell'art. 6 c. 8 DPR n. 74 del 16.04.2013, ovvero Certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28;
- possesso del patentino di abilitazione per la conduzione di impianti termici civili con potenza termica nominale superiore a 232 kW ai sensi dell'art. 287 del D.Lgs. 152/2006 – Codice Ambientale;

b) Capacità tecniche e professionali:

- aver svolto negli ultimi tre anni almeno un servizio annuale di gestione/manutenzione di un impianto termico alimentato a biomassa di potenza non inferiore a quella dell'impianto oggetto di affidamento;
- aver svolto negli ultimi cinque anni servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto (gestione/manutenzione di impianti alimentati a biomassa) per un importo minimo di € 82.500,00;

Art. 5. Obblighi dell'appaltatore.

L'appaltatore è tenuto a mantenere in esercizio gli impianti e le apparecchiature affidate e ad effettuare un continuo controllo della conformità di tutti i parametri funzionali degli stessi.

L'appaltatore ha l'obbligo di gestire tutte le apparecchiature per il riscaldamento nonché tutte le reti di distribuzione dei fluidi e le apparecchiature di scambio, di circolazione e di regolazione poste nella centrale termica e nell'adiacente sottocentrale. A tale riguardo dovrà garantire l'apporto dei fluidi nei vari punti di utilizzo, con i necessari valori di pressione, temperatura e portata al fine di consentire alle apparecchiature utilizzatrici di erogare le prestazioni attese.

Il servizio deve essere effettuato da personale abilitato e nel rispetto delle disposizioni legislative e dei regolamenti locali. L'esercizio e la vigilanza nelle centrali termiche devono risultare conformi a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative.

Durante l'esercizio, la combustione deve essere perfetta e nel pieno rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla legge e dalle normative vigenti, con particolare riguardo al contenuto delle polveri nei fumi per gli impianti funzionanti a biomassa. A tal riguardo, l'impresa, dovrà effettuare a propria cura e spese, con cadenza almeno

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

Città Metropolitana di Firenze

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

annuale, l'analisi delle emissioni in atmosfera, allo scopo di verificare il non superamento dei valori limite di emissione di cui al D.Lgs. 152/2006 – Parte V, Allegato I, parte III, punto 1.1 , specifico per impianti termici alimentati da combustibili solidi, $P_{nom} < 3 \text{ MW}$.

Prima e durante la gestione, l'impresa è tenuta ad effettuare un metodico controllo sulla funzionalità ed efficienza di tutte le apparecchiature gestite, nonché ad effettuare una verifica di funzionalità ed efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza di cui sono dotati gli apparecchi utilizzatori della centrale termica.

La stagione di riscaldamento ha inizio e fine in conformità con la zona climatica di appartenenza della località in cui è ubicato l'edificio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R 74/2013. Qualora per situazioni climatiche particolari (DPR 74/2013, art. 4, comma 3 ed art. 5) venga richiesta l'accensione dei locali termici al di fuori dei periodi canonici stagionali per la zona di appartenenza dell'edificio, l'impresa deve attivare l'impianto senza pretendere alcun onere aggiuntivo da parte dell'Amministrazione, se non quello del normale corrispettivo a MWh erogato.

Nel periodo di attivazione invernale degli impianti di riscaldamento il funzionamento della caldaia dovrà garantire le condizioni climatiche ambientali secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 74/2013. La variazione del riscaldamento dettata da particolari esigenze potrà essere disposta dall'Amministrazione ed in tal caso potrà essere richiesta una erogazione del riscaldamento con orari e\o temperature che verranno indicate per iscritto.

Lo smaltimento delle ceneri prodotte dall'utilizzo dell'impianto dovrà essere documentato da apposita certificazione prevista dalla legge (registro carico/scarico – formulario identificazione rifiuto). Copia della documentazione dovrà essere consegnata all'Amministrazione ai fini della Certificazione di Sistema di Gestione Ambientale cui la stessa è sottoposta.

Art. 6. Approvvigionamento della biomassa

La biomassa da utilizzare sarà costituita da cippato di legno vergine conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 152 del 2006, all'allegato X della Parte V (parte II, sezione 4) disciplinante le caratteristiche delle biomasse combustibili e le relative condizioni di utilizzo.

In particolare, in base alle caratteristiche tecniche della caldaia installata, il cippato dovrà essere del tipo G50 – W30 secondo la norma austriaca ONORM M 7133.

Sulla fornitura della biomassa la stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere certificazioni dei materiali.

L'Impresa è tenuta ad approvvigionare la biomassa (cipatto di legno vergine) entro il raggio di 70 Km (filiera corta) dal luogo di utilizzo. La lunghezza del predetto raggio è misurata come la distanza in linea d'aria che intercorre tra l'impianto oggetto di gestione ed i confini amministrativi del Comune in cui ricade il luogo di produzione della biomassa, individuato come:

- Comune in cui ricadono le particelle con contratto di taglio, nel caso di biomassa derivante dalla gestione del bosco;
- Comune della sede aziendale (operativa) dell'impresa che produce le colture dedicate, nel caso di colture agricole e forestali dedicate.

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

Città Metropolitana di Firenze

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Dovrà pertanto essere presentata dichiarazione con indicazione dei luoghi e del soggetto fornitore del cippato (con i riferimenti di sede e recapiti telefonici). L'appaltatore dovrà inoltre garantire la tracciabilità della filiera di provenienza della biomassa.

Art. 7. Manutenzione ordinaria e straordinaria

Per “esercizio dell’impianto” ai sensi dell’allegato A, punto 13) del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. , si intende “l’attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell’ambiente, le attività relative all’impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d’impianto”.

Per “manutenzione ordinaria” ai sensi dell’allegato A, punto 27) del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. , si intende “l’esecuzione delle operazioni specificatamente previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti, che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzi di corredo, agli apparecchi e componenti stessi e che comportano l’impiego di attrezzi e di materiali di consumo di uso corrente”.

Per “manutenzione straordinaria” ai sensi dell’allegato A, punto 28) del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. , si intende “gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzi, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto”.

Gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti saranno effettuati a cura e spese dell’Impresa senza alcun onere per l’Amministrazione. Fra gli interventi di manutenzione ordinaria si intendono comprese le verifiche periodiche di legge tese ad accertare in via preventiva il regolare funzionamento dell’impianto ed a minimizzare il rischio di arresto e\o guasto dello stesso.

Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno parimenti effettuati a cura e spese dell’Impresa. Gli interventi dovranno comunque essere concordati con l’Amministrazione Comunale e da questa espressamente autorizzati.

I costi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria saranno pertanto coperti esclusivamente mediante la tariffa per MWh di energia erogata.

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate sul libretto di impianto per la climatizzazione.

La manutenzione degli impianti termici dovrà essere espletata in osservanza del piano di manutenzione facente parte del progetto esecutivo dell’impianto, del libretto di uso e manutenzione a corredo delle apparecchiature, nonché delle seguenti norme e delle altre che in sostituzione di queste o in integrazione dovessero intervenire nella durata dell’appalto: legge 9 gennaio 1991 n. 10; D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e s.m.i.; D.M. 22 gennaio 2008 n. 37; D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.; D.P.R. 16 aprile 2013 n.74; Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2015, n. 25/R; UNI 9615, UNI CTI8364 e FA 146 “Controllo e manutenzione impianti termici”; Norma UNI CTI 9317 “Impianti di riscaldamento Conduzione e controllo”.

Gli interventi di conduzione, controllo e manutenzione devono adeguarsi alle vigenti normative UNI e CEI.

In conformità al D.P.G.R.T. 25/R del 03/03/2015 (art. 9), sull’impianto termico dovrà essere effettuato, in aggiunta al controllo ed alla manutenzione, il “controllo di efficienza energetica”, con cadenza annuale ed inviato

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

Città Metropolitana di Firenze

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

il relativo rapporto all'autorità competente, previo pagamento del c.d. "bollino", il tutto a cura e spese dell'impresa.

Art. 8. Modifiche agli impianti

E' fatto divieto all'impresa appaltatrice di introdurre qualsiasi modificazione nei locali e negli impianti, senza esplicita autorizzazione dell'Amministrazione.

Le modifiche autorizzate, che potranno essere volte alla riduzione dei consumi energetici ed all'adeguamento normativo, dovranno essere eseguite a cura dell'impresa, a propria cura e spese.

Al termine della gestione ogni modifica e miglioria apportata, comprese apparecchiature e parti di impianto aggiunte, resteranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale, senza che l'impresa possa avanzare alcuna richiesta di indennizzo o pretesa di sorta.

Art. 9. Oneri a carico dell'Appaltatore.

L'appaltatore dovrà sostenere inoltre:

- tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto (scritturazione e copia, registrazione, bollo, diritti di segreteria, ecc.);
- ogni spesa di gestione della centrale a biomassa e della rete di teleriscaldamento;
- ogni onere per ispezioni, verifiche e prove di laboratorio richieste dagli enti competenti anche inerenti le immissioni in atmosfera;
- le spese di acquisto, trasporto e stoccaggio della biomassa (cippato di legno vergine);
- i costi di prelievo, trasporto e smaltimento delle ceneri e tutti i relativi oneri amministrativi;
- tutte le spese di custodia dei locali destinati a centrale termica e a deposito della biomassa;
- ogni altra spesa funzionale, connessa o discendente dalla gestione della centrale termica e dell'impianto di teleriscaldamento.

Art. 10. Terzo Responsabile

Il Comune, a seguito della stipula del contratto con l'impresa appaltatrice, delega ad essa la funzione di Terzo Responsabile per svolgere tutte le attività previste dal D.P.R. 412/93 e s.m.i. e dal D.P.R. 74/2013. L'impresa assume pertanto la responsabilità di condurre gli impianti termici e disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria secondo le prescrizioni riportate nei manuali di uso e manutenzione redatti dal costruttore delle apparecchiature degli impianti termici ovvero secondo la normativa UNI e CEI di riferimento.

Il Terzo Responsabile dovrà rapportarsi con il Comune fornendo costante informazione sull'andamento del servizio e su tutti gli aspetti gestionali e impiantistici, con le modalità di monitoraggio previste dal presente Capitolato nonché con eventuali altre modalità da concordare con il Comune.

L'impresa appaltatrice, in qualità di Terzo Responsabile, assume a proprio carico ogni responsabilità sia civile sia penale conseguente ad eventuali danni che potessero occorrere a persone o cose e diviene soggetto responsabile della regolare conduzione dell'impianto e sanzionabile ai sensi dell'art. 34 della L. 10/91.

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

Città Metropolitana di Firenze

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Art. 11. Apparecchiature di contabilizzazione

L'appaltatore provvederà a verificare annualmente, presso un laboratorio autorizzato, l'affidabilità delle apparecchiature di contabilizzazione di energia termica ed a consegnare all'Amministrazione la relativa certificazione.

L'Amministrazione si riserva di verificare comunque ed in ogni momento il corretto funzionamento delle suddette apparecchiature, anche tramite imprese e lavoratori di propria fiducia.

In caso di guasto ad un'apparecchiatura di contabilizzazione, essa dovrà essere sostituita e/o riparata a cura e spese dell'impresa.

Art. 12. Condotta ed assistenza tecnica – servizio di reperibilità e pronto intervento

L'appaltatore, prima dell'inizio della gestione, dovrà comunicare per iscritto all'Amministrazione i nominativi, le qualifiche e le mansioni del personale tecnico preposto all'assistenza e conduzione degli impianti, nonché i recapiti telefonici sempre disponibili (fissi, cellulari ed eventuale numero verde), informando tempestivamente l'Amministrazione di eventuali sostituzioni e cambiamenti.

Egli dovrà inoltre garantire un servizio di pronto intervento e reperibilità per tutto l'arco dell'anno e per 24 ore tutti i giorni, espletato da personale specializzato in grado di far fronte alle anomalie che l'impianto oggetto dell'appalto possa presentare. Il numero telefonico attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a cui segnalare guasti o anomalie funzionali, dovrà essere chiaramente indicato anche esternamente all'impianto.

L'appaltatore dovrà garantire il pronto intervento presso l'impianto entro massimo due ore dalla chiamata ricevuta ed intervenire sull'impianto in modo tale che in caso di guasto esso venga riattivato entro 24 ore dal guasto stesso.

I lavori di riparazione e ripristino di anomalie funzionali o relative a manutenzione straordinaria dovranno essere tempestivamente eseguiti, al fine di permettere il normale svolgimento delle attività.

L'impresa appaltatrice dovrà dare tempestiva comunicazione al Comune delle cause che hanno determinato il disservizio e dello stato di avanzamento dei lavori di riparazione. In caso di impossibilità di riparazione immediata o di aggravio del problema, l'appaltatore dovrà informare la stazione appaltante, indicando una previsione dei tempi necessari alla risoluzione del disservizio. Per ogni intervento dovrà essere redatto apposito rapporto di intervento.

Tutti gli interventi che dovessero comportare un arresto nella somministrazione di energia saranno previamente concordati con l'Amministrazione e potranno svolgersi, dietro indicazione di quest'ultima, anche in orario notturno o festivo, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

Il contratto di fornitura della caldaia sottoscritto dall'Amministrazione Comunale con la ditta Uniconfort srl, con sede in San Martino di Lupari (PD), via dell'Industria 21, prevede tra l'altro:

- la garanzia di fornitura di pezzi di ricambio originali per almeno 15 anni dall'installazione (anno 2010);
- tempo di intervento tecnico specializzato su richiesta del committente entro ore 48.

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

Città Metropolitana di Firenze

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

In virtù dei suddetti impegni assunti dall'impresa fornitrice della caldaia, l'Amministrazione delega l'impresa appaltatrice ad intrattenere tutti i rapporti con la ditta Uniconfort S.r.l. ed a richiedere tempestivamente l'intervento della stessa. L'impresa è altresì tenuta a segnalare e comprovare immediatamente all'Amministrazione i ritardi o le inadempienze della Uniconfort S.r.l.

L'appaltatore, prima dell'inizio della gestione, è tenuto a nominare un capo della gestione termica (Terzo Responsabile ai sensi del D.P.R. 412 del 93) cui dovrà essere conferito l'incarico di coordinare e controllare l'attività di tutto il personale addetto alla gestione, alla manutenzione, al controllo degli impianti termici, al loro rendimento e alla fornitura del combustibile.

L'appaltatore dovrà permettere l'accesso ai locali della centrale termica da parte di personale specializzato dell'Amministrazione.

Art. 13. Responsabilità di gestione e penali

L'appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dall'Amministrazione, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da essi chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale proprio o di altre imprese o a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre imprese o comunque pertinenti agli edifici e ai loro impianti, attrezzature ed arredi, esonerando da ogni responsabilità l'Amministrazione e il suo personale preposto al controllo e alla vigilanza sulla gestione.

La responsabilità dell'Appaltatore si estende ai danni, a persone e cose, che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi prevenzionistici o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.

A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del contratto, l'Impresa è tenuta al risarcimento di tutti i danni di cui sopra, senza eccezione alcuna.

Per ogni inadempimento agli obblighi previsti dal presente Capitolato e salvo il risarcimento del danno, saranno inoltre applicate le seguenti penali:

- a) per ogni inadempimento generico agli obblighi previsti dal presente Capitolato che non comportino un difettoso funzionamento dell'impianto si applicherà una penale di € 200,00;
- b) per il mancato intervento della reperibilità o per la mancata risoluzione del guasto o disservizio dell'impianto entro 24 ore dalla segnalazione, si applicherà una penale di € 10,00 per ogni ora di ritardo.

L'Appaltatore riconosce che le suddette penali sono adeguate, tenuto conto dell'interesse dell'Amministrazione alla corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto e rinuncia a sollevare qualsivoglia eccezione al riguardo.

In caso di ripetute e gravi inadempienze da parte dell'Appaltatore regolarmente contestate mediante l'invio di lettera raccomandata A\R o PEC, il contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno e le penali maturate.

Art. 14. Riconsegna delle opere, degli impianti e verifica finale

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

Città Metropolitana di Firenze

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Le opere e gli impianti sono e rimarranno di proprietà dell'Amministrazione ed al termine del periodo di gestione dovranno essere consegnati all'Amministrazione in ottimo stato di manutenzione.

Al momento della riconsegna lo stato di conservazione degli impianti verrà accertato e dichiarato nel verbale di riconsegna, sulla base di:

- a) esame della documentazione del servizio di manutenzione effettuato;
- b) effettuazione delle prove di rendimento delle caldaie, conformemente alle specifiche originali, e delle altre prove che il tecnico incaricato dall'Amministrazione riterrà di effettuare;
- c) visite e sopralluoghi di impianti.

Art. 15. Polizze assicurative

L'Appaltatore, a far data dall'inizio della gestione, è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa, con primaria compagnia di assicurazioni, a garanzia di tutti i rischi connessi alla gestione dell'impianto, comprendenti la responsabilità civile verso l'Amministrazione ed i suoi dipendenti, verso i terzi e verso i propri addetti, il rischio incendio, con i seguenti massimali:

- € 3.000.000,00 per sinistro;
- € 3.000.000,00 per danni a persone;
- € 3.000.000,00 per danni a cose e animali.

Il Concessionario a far data dall'inizio della gestione è tenuto altresì a stipulare idonea polizza assicurativa per rischio incendio a primo rischio assoluto con massimale pari all'importo minimo di € 250.000,00.

L'Appaltatore si impegna a corrispondere tempestivamente i premi assicurativi ed a mantenere le suddette polizze per l'intera durata dell'appalto, trasmettendo copia delle stesse e quietanza del pagamento dei relativi premi all'Amministrazione Comunale.

Art. 16. Cessione del contratto e subappalto

E' vietata la cessione totale o parziale del presente contratto, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016. E' fatto divieto inoltre di delegare ad altri le responsabilità connesse al ruolo di terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici, così come definito all'art. 8 del presente capitolato. Tutte le altre prestazioni o attività, invece, sono subappaltabili o affidabili in cottimo, alle condizioni previste dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 17. Clausola risolutiva

Il contratto si intenderà risolto senza necessità di diffida o costituzione in mora da parte dell'Amministrazione e salvo il risarcimento del danno, nei seguenti casi:

- a) in caso di gravi o reiterate violazioni delle norme di legge applicabili in materia;
- b) in caso di gravi o reiterate violazioni agli obblighi previsti dal presente capitolato;
- c) in caso di cessione di contratto o di subappalto senza preventiva autorizzazione;
- d) in caso di violazione degli obblighi di tutela della sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.lgs 81 del 2008;

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

Città Metropolitana di Firenze

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

e) in caso di violazione degli obblighi contributivi e previdenziali nonché di osservanza del CCNL di riferimento per il personale dipendente.

In caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile all'Appaltatore, l'Amministrazione, salvo il risarcimento del danno ulteriore, tratterà a titolo di penale l'intero ammontare della cauzione prodotta ai sensi del successivo art. 18.

Art. 18. Garanzia definitiva.

A garanzia degli obblighi discendenti dal contratto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, l'Impresa consegnerà all'Amministrazione apposita cauzione definitiva secondo le previsioni dell'art. 103 del D.lgs 50/2016. La cauzione dovrà prevedere fra l'altro:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) l'escutibilità "a semplice richiesta scritta" dell'Amministrazione;
- c) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, C.C;
- d) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1945 C.C.;
- e) durata pari ad anni 5.

In ogni caso di escussione - anche parziale - della garanzia, l'Appaltatore è obbligato a ricostituirla, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. , salvo il risarcimento del danno e rinuncia fin d'ora a sollevare ogni eccezione al riguardo.

Art. 19. Osservanza norme in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

L'appaltatore, in relazione al servizio oggetto del presente capitolato, è obbligato a osservare quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. Le eventuali sovrapposizioni o interferenze fra attività lavorative del committente e dell'appaltatore saranno evidenziate sul Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/08, che sarà allegato al contratto.

L'appaltatore è tenuto a osservare tutte le norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e nelle leggi e regolamenti sulle assicurazioni sociali e previdenziali, sulla prevenzione infortuni, sulla tutela dei lavoratori, sull'igiene del lavoro, e in generale tutte le norme vigenti o emanate in futuro nel corso dell'appalto, restando fin d'ora il Comune esonerato da ogni responsabilità al riguardo, senza che ciò dia diritto ad alcun speciale compenso. L'appaltatore è inoltre obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti addetti al servizio oggetto del presente appalto e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti alla data dell'offerta, nonché a corrispondere, nella misura, nei termini e con le modalità stabilite dalle leggi dai contratti collettivi, i dovuti contributi previdenziali.

Art. 20. Discordanza fra i documenti

Ogni qualvolta risultasse contraddizione o discordanza tra le prescrizioni dei vari documenti formanti parte integrante del contratto, si intenderà valida la prescrizione più favorevole all'Amministrazione.

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

Città Metropolitana di Firenze

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Tutte le garanzie e clausole del presente capitolato a favore dell'Amministrazione si intendono estese in quanto applicabili ai titolari delle altre utenze pubbliche e private, anche di futura attivazione.

Art. 21. Controversie e foro competente

Ad eccezione dell'arbitrato che viene espressamente escluso, nel presente contratto trova applicazione quanto previsto dalla Parte VI - Titolo I del D.Lgs. 50/2016. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ragione della presente convenzione foro competente unico ed esclusivo sarà quello di Firenze.